



UNIVERSITÀ
di VERONA

LA RETTRICE

VISTO il Decreto Ministeriale. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011, recante "Attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018;

VISTO il D.M. M.I.U.R. 9 maggio 2017, n. 259, "Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso";

VISTA la Legge n.79 del 22 giugno 2022, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", con particolare riferimento agli articoli 44 e 46 "Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie"

VISTA la Nota Rettoriale del 25 luglio 2023, "Formazione Docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado", che ha costituito il Nucleo di lavoro istruttorio dei Percorsi di formazione iniziale;

VISTO il D.P.C.M. 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", pubblicato in G.U. Serie Generale n.224 del 25 settembre 2023;

VISTO il Decreto Rettoriale 2 novembre 2023, n. 10695, di modifica del Regolamento per il funzionamento del Centro di servizi di Ateneo Teaching and Learning Center – TaLC a seguito delle revisioni apportate al testo del Regolamento precedente, approvate dagli organi di Ateneo con deliberazioni del 24 ottobre 2023, volte a garantire la conformità dello stesso alle previsioni normative del D.P.C.M. 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ed ai requisiti di accreditamento delineati nelle Linee Guida A.N.V.U.R. del 26 settembre 2023;

VISTO il Decreto M.U.R. di Accreditamento dell'Università degli Studi di Verona ai Percorsi Iniziali di Formazione Docenti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha prorogato per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relative alla possibilità di svolgere fino al 50 per cento delle attività dei percorsi di formazione iniziale in modalità telematica sincrona, con esclusione dei tirocini e dei laboratori;

VISTI i decreti di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del 10 dicembre 2025 n. 19, del 15 dicembre 2025 n.20 e del 9 gennaio 2026, n. 1;



VISTO il D.M. n. 137 del 26/1/2026 che detta Disposizioni concernenti la quantificazione della riserva dei posti e le modalità per l'accesso ai percorsi universitari e accademici per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO il D.M. 138 del 27/1/2026 che detta disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2025/2026, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il bando per l'ammissione ai Percorsi di Formazione Iniziale docenti a.a. 2025/2026.

Art. 2 – Le modalità di ammissione, gli aventi diritto, le procedure, i tempi, il contributo e ogni altra indicazione sono contenuti all'interno del bando allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Chiara Leardini)

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**BANDO PER L'AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI
A.A. 2025/2026**

Decreto Rettorale Rep. n.

Prot. n. del

Articolo 1 – Tipologie di percorsi, attivazione e finalità

Presso l'Università di Verona per l'anno accademico 2025/2026 sono attivati per le classi di insegnamento accreditate di cui all'articolo 2, i seguenti percorsi:

- Percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU (**di seguito PF 60 CFU**) di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 59 del 2017 e allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023;

- Percorso 30 cfu ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n.59 del 2017 e allegato 2 del DPCM del 4 agosto 2023, destinato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, ed a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021 (**PF30_all.2**)

1. Il percorso verrà attivato soltanto a fronte di un numero minimo di n.10 iscritti, per ciascuna classe di concorso.
2. Il PF 60 CFU consente di acquisire competenze e standard professionali minimi individuati nell'allegato A del DPCM del 4 agosto 2023. L'offerta formativa complessiva è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del Sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso.

Articolo 2 – Posti autorizzati per classe di insegnamento

1. Sono autorizzati i seguenti posti per ciascuna classe di concorso (si veda l'articolo 3 per i requisiti di ammissione e i posti di riserva):

CLASSE	DENOMINAZIONE	POSTI DISPONIBILI		
		Contingente 60 CFU	di cui posti riservati	
			45% (percorsi 30 CFU all.2)	di cui 5% (solo per percorsi 60 CFU all.1)
AA22-FI	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (francese)	36	16	1
AB22-FI	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (inglese)	45	20	1
AC22-FI	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (spagnolo)	60	27	1



AD22-FI	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (tedesco)	36	16	1
A01-FI	Disegno e Storia dell'Arte nell'istruzione secondaria di I e II grado	75	34	2
A011-FI	Discipline letterarie e Latino	15	7	0
A012-FI	Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado	108	49	2
A013-FI	Discipline letterarie, latino e greco	10	5	0
A015-FI	Discipline Sanitarie	25	11	1
A019-FI	Filosofia e Storia	10	5	0
A026-FI	Matematica	34	15	1
A027-FI	Matematica e Fisica	25	11	1
A028-FI	Matematica e Scienze	45	20	1



A031-FI	Scienze degli alimenti	21	9	0
A041-FI	Scienze e tecnologie informatiche	46	21	1
A045-FI	Scienze economico-aziendali	35	16	1
A046-FI	Scienze giuridico-economiche	16	7	0
A047-FI	Scienze matematiche applicate	23	10	1
A048-FI	Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado	102	46	2
A050-FI	Scienze naturali Chimiche e Biologiche	27	12	1

2. **Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.**
3. Le graduatorie degli idonei ai Percorsi 30 e 60 per ciascuna classe di insegnamento attivata saranno pubblicate sul sito di Ateneo esclusivamente nella pagina web dedicata al [PF 60CFU](#).
4. La pubblicazione delle graduatorie sulla pagina web dedicata, compresi gli eventuali subentri, ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non saranno inviate mail di avviso ai candidati né adottate altre forme di comunicazione differenti da quelle indicate.
5. Sarà cura di ciascun candidato tenere sotto controllo con regolarità gli avvisi della pagina di pubblicazione, con particolare riferimento ai tempi stabiliti per il perfezionamento degli oneri amministrativi;
6. I candidati che non si immatricoleranno entro le scadenze comunicate saranno considerati rinunciatari.



Articolo 3 - Requisiti di ammissione ai percorsi di formazione iniziale docenti

Per tutti i percorsi di formazione iniziale docenti, i requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza delle preiscrizioni, esclusi i candidati "studenti magistrali" per i quali si rimanda alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

1. **Sono ammessi al PF 60 CFU** i candidati che, all'atto della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti individuati dal D.lgs n. 19 del 2017, art. 5 commi 1 e 2 e dal DPCM 4 agosto 2023 art. 7 ovvero:
 - laurea magistrale o a ciclo unico conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), o titolo equipollente o equiparato, coerenti con le classi di concorso vigenti e con i requisiti da esse previsti;
N.B. il corso non è finalizzato all'acquisizione dei crediti per l'accesso alla classe di concorso, in quanto per i laureati i titoli di accesso devono essere posseduti entro il termine perentorio della scadenza dell'iscrizione;
 - studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, già in possesso di almeno 180 cfu verbalizzati, a condizione che entro la fine del percorso 60 cfu abbiano conseguito il titolo di laurea e i requisiti di idoneità previsti dalle classi di concorso secondo la normativa vigente;
Il diploma di laurea magistrale o magistrale a Ciclo Unico e i requisiti di coerenza e idoneità previsti dalle classi di concorso secondo la normativa vigente devono essere acquisiti entro la data prevista per le prove finali di abilitazione (art. 2-ter, comma 1 del d.lgs. n. 59/2017);
Il mancato conseguimento della laurea magistrale e/o di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla classe di insegnamento secondo la normativa vigente comporterà la non ammissione alla prova finale del Percorso 60 cfu e la perdita dei contributi sino a quel momento versati;

Gli eventuali crediti aggiuntivi utili per la coerenza con la classe di concorso non potranno essere acquisiti all'interno del Percorso. Coloro che non completassero il Percorso entro l'appello di prova finale disponibile saranno considerati decaduti;

Per verificare la corrispondenza fra classi di laurea e classi di concorso si consultino il:
[D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016](#) , il [DM del 9 maggio 2017](#) e il [D.M 23/12/2023 per accorpamenti](#) .

Si ricorda che gli Enti competenti per la verifica dei requisiti di accesso ai corsi, con riferimento al possesso dei crediti necessari previsti dalla classe di insegnamento, sono gli Uffici Scolastici Provinciali.

- Sono altresì ammessi a partecipare ai percorsi i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero secondo le modalità previste dall'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa presentazione del titolo direttamente presso l'istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.
Nella valutazione della candidatura sarà obbligatorio anche il possesso dei requisiti in relazione a eventuali esami e/o crediti vincolanti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento nelle specifiche classi di concorso (acquisiti in Italia anche dopo il conseguimento del titolo estero, attraverso la frequenza di corsi singoli o altri canali per l'acquisizione di CFU);
- I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero non abilitante devono allegare in fase di iscrizione un titolo accademico equipollente o equiparato.



2. **Sono ammessi al percorso 30 cfu dell'Allegato 2 (PF30.all2)** di cui all'art. 2-ter, comma 4-bis del DL 13 aprile 2017 n. 59 ,del DM 27 n. 138 del 27/01/2026 e del DPCM 4 agosto 2023 (allegato 2) i candidati che, all'atto della presentazione della domanda:

- hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi nei 5 anni precedenti, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del D.Lgs. n. 59/2017; si ricorda che il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;

- ai sensi dell'art. 2 ter, comma 4-bis (secondo periodo) del D.Lgs. n. 59/2017, hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), e devono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU, fermo restando il possesso dei titoli di ammissione alla classe concorsuale di cui al DPR 19 del 2016, DM 259/2017 e, in generale, secondo la normativa vigente in materia di accesso alle classi di insegnamento;

- i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni partecipano ai percorsi 60 cfu allegato 1 con riserva del 5%;

VINCITRICI E VINCITORI DI CONCORSO PNRR

Per le vincitrici e vincitori di concorso è possibile l'ammissione in soprannumero, entro i limiti atti a garantire la sostenibilità logistica e organizzativa, per i percorsi di seguito indicati, purché in possesso dei requisiti elencati:

- Percorso di completamento 30 cfu allegato 2 (iscrizione al PF 30 cfu all.2) per vincitrici e vincitori di concorso che non hanno l'abilitazione all'insegnamento, hanno partecipato alle procedure concorsuali e sono presenti nelle graduatorie PNRR con contratto annuale di supplenza prioritariamente nella Regione Veneto, in possesso dei requisiti per accedere al suddetto percorso;

- Percorso di completamento 36 cfu, mediante l'iscrizione al PF 60, per le vincitrici e i vincitori di concorso presenti nelle graduatorie concorsuali PNRR con contratto annuale di supplenza prioritariamente nella Regione Veneto, in possesso della certificazione dei 24 cfu – conseguiti entro il 31 ottobre 2022 – e rilasciata ai sensi del D.M. 616/2017.

QUOTE DI RISERVA E CRITERI DI SELEZIONE PERCORSI

Ai sensi del D.M. 137/2026, per l'accesso ai PF30_all. 2 2025/2026, è prevista una riserva nella misura del **45 %** dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU accreditato a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno sulla specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e, a favore di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021.



Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il **5%** è destinato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano al PF 60.

Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5% fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva;

- Qualora le domande eccedano la quota di riserva del 45% dei posti autorizzati, la selezione dei candidati sarà effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 137/2026.
- Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del DL 13 aprile 2017 n.59, siano inferiori alla quota di riserva i posti residui potranno essere resi disponibili per i Percorsi 60 CFU.
- Qualora le domande di ammissione dei candidati ai Percorsi 60 CFU eccedano i posti autorizzati, i criteri per l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati dall'allegato B del D.M. 138/2026.

Per tutti i percorsi di formazione iniziale docenti, i requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza delle preiscrizioni, esclusi i candidati "studenti magistrali" per i quali si rimanda alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 - Domanda di ammissione ai Percorsi di formazione iniziale docenti – procedura informatizzata di preiscrizione

Per iscriversi al PF 60 CFU e ai percorsi di formazione iniziale docenti 30 cfu allegato 2 occorre compilare la domanda on line che sarà disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> e allegare i moduli di autodichiarazione resi disponibili nella sezione "avvisi" della seguente pagina web secondo le istruzioni pubblicate: [percorsi di formazione iniziale docenti](#);

All'interno della procedura online di iscrizione i candidati dovranno provvedere a dichiarare i seguenti dati:

- Dati anagrafici e requisiti di ammissione posseduti dal candidato di cui all'art. 2 del presente Bando esclusivamente mediante il caricamento del modello di autodichiarazione reso disponibile. Non saranno accettati documenti difformi e il mancato caricamento dell'allegato comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione.
- Titoli culturali e professionali valutabili mediante la compilazione obbligatoria del questionario on line interno alla procedura informatizzata.

NOTA BENE: Non saranno prese in considerazione, ai fini della valutazione dei titoli utili per la determinazione delle graduatorie, differenti modalità di autodichiarazione né saranno accettate rettifiche a mezzo posta elettronica dei dati inseriti all'interno del questionario on line, nel rispetto degli avvisi e delle linee guida di compilazione.

Saranno oggetto di calcolo i soli titoli dichiarati all'interno del questionario on line, inseriti in modo conforme agli avvisi e alle linee guida di compilazione del questionario disponibili nella pagina web di pubblicazione PF60 CFU.

L'inserimento non conforme alle modalità indicate nelle linee guida costituirà elemento di penalizzazione del candidato o ne comporterà eventualmente l'esclusione diretta;



L'iscrizione va effettuata nel seguente periodo:

dalla pubblicazione sino al 9 febbraio 2026 per tutti i Percorsi

I candidati che non risulteranno ammessi in prima istanza nell'ambito delle riserve potranno essere collocati nella graduatoria del Percorso 60 CFU, esclusivamente se si saranno preiscritti secondo procedura informatizzata anche ai concorsi 60 cfu;

Non è previsto nessun inserimento d'ufficio ai 60 cfu dei candidati iscritti ai 30 e non ammessi in prima istanza;

Oltre i termini di scadenza non si potrà più accedere ai Percorsi di Formazione Iniziale docenti né modificare le scelte effettuate per chiusura della procedura informatizzata di preiscrizione;

1. **L'iscrizione deve essere effettuata tramite procedura informatizzata alla quale è obbligatorio allegare il modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione.**
2. Il modulo deve essere compilato nella sua interezza, ove richiesto, e sottoscritto dal candidato con firma autografa (si veda il comma 1 del presente articolo);
3. La domanda di ammissione on-line ai corsi deve essere compilata esclusivamente dai candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all'articolo 3 del presente bando;
4. E' consentita l'iscrizione a percorsi 60 o 30 cfu per una sola classe di concorso;
5. Il perfezionamento dell'iscrizione ai corsi avverrà con il pagamento del contributo dell'importo di € 30,00 (trenta/00 euro) da versare entro la data di scadenza della compilazione della domanda di iscrizione on-line per tutti i percorsi di formazione iniziale docenti. Chi intendesse iscriversi sia ai 30 cfu allegato 2 sia ai 60 cfu dovrà versare il contributo per ciascuna delle due procedure previste;
6. Non è previsto il rimborso del contributo di iscrizione per nessun motivo;
Le iscrizioni ai corsi sono ripartite per classi di concorso e la scelta di iscrizione al corso ultimata dal candidato non è modificabile;
7. Non saranno accettate domande di ammissione non ultimate, sprovviste dell'allegato di autodichiarazione dei requisiti o mancanti del pagamento del contributo di iscrizione di euro 30;
8. I candidati sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione ai corsi e sono tenuti a controllarne l'esattezza. Si ricorda che gli Enti competenti per la verifica dei requisiti di accesso ai corsi di cui all'articolo 2, con riferimento al possesso dei crediti necessari previsti dalla classe di insegnamento, sono gli Uffici Scolastici Provinciali.
9. I candidati sono tenuti a conservare il codice di iscrizione rilasciato al termine della procedura che sarà utilizzato in sede di pubblicazione delle graduatorie;
10. La verifica delle autocertificazioni dei titoli di accesso è effettuata dall'Ateneo di Verona. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Ateneo può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, alla frequenza del Percorso e alla prova finale del Percorso, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti per la partecipazione.

Articolo 5 – Titoli valutabili

1. I titoli valutabili ai fini delle graduatorie finali e i relativi punteggi devono essere acquisiti inderogabilmente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione indicato nell'art. 4;
2. Il possesso dei titoli valutabili è autodichiarato dai candidati all'atto della presentazione della domanda esclusivamente entro i termini previsti e secondo le modalità precedentemente indicate;
3. L'Ateneo potrà nominare con Decreto Rettorale una Commissione Esaminatrice preposta alla selezione dei candidati iscritti ai percorsi 60 e 30 cfu composta da docenti e/o ricercatori esperti della materia;
4. Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
5. In particolare, faranno fede soltanto i titoli dichiarati dai candidati alla selezione mediante la compilazione del questionario on line interno alla procedura di preiscrizione ai concorsi, nel rispetto delle linee guida di compilazione rese disponibili e di eventuali avvisi di riferimento. Non saranno prese in considerazione modalità difformi e/o tardive di dichiarazione dei titoli posseduti;
6. L'omissione di dati rilevanti o modalità errate di compilazione del questionario on line all'interno della procedura di iscrizione comporteranno la penalizzazione o l'esclusione dei candidati.

Articolo 6 – Graduatorie degli ammessi

1. La graduatoria verrà stilata sulla base di quanto autocertificato dai candidati, che sarà soggetto a verifica secondo le normative vigenti, e dai dati richiesti all'interno del questionario incluso nella procedura informatizzata di iscrizione;
L'Ateneo potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti, anche a corso già iniziato;
2. È ammesso ai Percorsi, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili indicati all'interno del presente bando;
3. Le graduatorie saranno determinate in base al punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato di età più giovane;
4. Le graduatorie degli idonei ai Percorsi 30 e 60 per ciascuna classe di insegnamento attivata saranno pubblicate sul sito di Ateneo nella pagina web dedicata al [PF 60CFU](#);
5. La pubblicazione della graduatoria, avente valore di comunicazione ufficiale agli interessati, avverrà in forma anonima mediante l'uso del codice identificativo rilasciato dal sistema Esse3 in fase di preiscrizione;
6. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non saranno inviate mail di avviso ai candidati né adottate altre forme di comunicazione differenti da quelle indicate;
7. Sarà onere e cura di ciascun candidato tenere sotto controllo gli avvisi della pagina di pubblicazione;
8. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale immatricolazione, l'esclusione dal concorso;
9. Alla verifica dell'esito delle immatricolazioni, si potrà eventualmente procedere d'ufficio allo scorrimento delle graduatorie, qualora si rendessero vacanti i posti autorizzati. In tale circostanza,



saranno pubblicati avvisi di scorrimento graduatorie con i candidati subentranti e i nuovi termini di immatricolazione. Anche in questo caso, rimane fermo quanto stabilito ai commi 4,5,6,7 del presente articolo;

10. L'Amministrazione si riserva di non procedere con gli scorrimenti di graduatoria, anche in presenza di posti vacanti, qualora i tempi richiesti dalla procedura rilevino sull'inizio delle attività didattiche e/o sulla complessiva organizzazione dei percorsi.

Articolo 7 - Immatricolazione degli ammessi

1. Per procedere con l'immatricolazione, i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie del PF 60 CFU e del PF 30 cfu allegato 2 dovranno seguire le indicazioni che saranno date contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie nella pagina web dedicata: [PF 60CFU](#)
2. I candidati ammessi dovranno:
 - rientrare nella procedura on-line tramite SPID o nome utente e password già utilizzati in precedenza per confermare l'iscrizione e immatricolarsi ai percorsi scelti;
 - pagare il contributo ESCLUSIVAMENTE con il sistema PagoPA
3. I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie del PF30 all. 2 e del PF60 dovranno immatricolarsi tassativamente nei periodi indicati con provvedimenti di avviso all'interno della pagina web dedicata;
4. I candidati che non effettueranno la procedura e non eseguiranno il pagamento entro il termine indicato negli avvisi di immatricolazione, saranno considerati rinunciatari e si procederà con l'eventuale scorrimento della graduatoria e l'immatricolazione di eventuali subentranti a copertura dei posti vacanti, fermo restando quanto disposto all'art.6 comma 12 del presente bando;

Articolo 8 – Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione dei Percorsi

1. Nei periodi indicati con successivi provvedimenti di avviso, si può presentare domanda di riconoscimento per abbreviazione di carriera. Il riconoscimento dei crediti già conseguiti in carriere universitarie pregresse avverrà secondo le linee guida generali dell'allegato B del DPCM del 4 agosto 2023 e secondo le specifiche stabilite dal Consiglio Didattico dei Percorsi. La richiesta di riconoscimento può essere avanzata solo dai corsisti immatricolati ai percorsi;
2. Non sono valutabili insegnamenti di titoli stranieri per i quali non si disponga di Riconoscimento Accademico. La valutazione delle attività formative presenti nel titolo straniero riconosciuto sarà effettuata sulla base della presentazione da parte degli interessati di programmi d'esame e obiettivi formativi;
3. La domanda di riconoscimento dovrà essere presentata nei termini e nelle modalità indicate negli avvisi di notifica pubblicati nella pagina web di Formazione Insegnanti.
Dopo il termine ultimo di presentazione non sarà più possibile compilare o modificare l'istanza.
Non saranno prese in considerazione domande di riconoscimento tardive;
4. Per la domanda di riconoscimento è dovuto il pagamento di un contributo in tutti i casi stabiliti dai provvedimenti di avviso specifici; il contributo non è rimborsabile per nessun motivo.

La richiesta di riconoscimento crediti non esenta necessariamente dalla frequenza degli insegnamenti. I corsisti sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di frequenza delle attività fino alla pubblicazione degli esiti che potrà anche avvenire dopo l'avvio delle lezioni;



L'esito del riconoscimento, valido ai fini dell'abbreviazione dei Percorsi, sarà comunicato tramite specifico avviso nelle sezioni web dedicate o mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica istituzionale "univr" dei candidati;

In caso di mancata conclusione della procedura di riconoscimento, di presentazione di documentazione incompleta o di presentazione della richiesta di riconoscimento non accompagnata da contestuale iscrizione ai Percorsi, non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda.

Articolo 9 - Contributi

1. I candidati accedono al PF 60 CFU pagando una contribuzione di **2300,00** euro, se in possesso dei titoli di laurea di secondo livello dell'art. 2 del presente bando.
2. Gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 comma 1 del bando sono tenuti al pagamento di **1.800,00** euro complessivi;
Gli importi sono comprensivi di marca da bollo;
3. I candidati che intendano accedere ai percorsi 30 cfu allegato 2 sono tenuti al pagamento di **1800** euro, secondo la ripartizione indicata nello schema illustrativo;
4. La prima rata dovrà essere versata all'atto dell'immatricolazione, la seconda con scadenza comunicata negli avvisi di pagamento che saranno disponibili nella carriera dei corsisti;
5. Il contributo di euro **150** per la prova finale sarà versato prima delle date stabilite per le prove scritta e orale.

Prospetto illustrativo composizione e ripartizione dei contributi

60 cfu laureati

	PRIMA RATA	SECONDA RATA
Tassa di iscrizione	1595	500
Imposta di bollo virtuale	16	
Contributo regionale di Diritto allo Studio – quota fissa	189	
Totale	1800	500

60 cfu studenti di cui all'art. 3 del bando

	PRIMA E UNICA RATA
Tassa di iscrizione	1595
Imposta di bollo virtuale	16
Contributo regionale di Diritto allo Studio – quota fissa	189
Totale	1800

30 cfu allegato 2

	PRIMA RATA	SECONDA RATA
Tassa di iscrizione	1095	500
Imposta di bollo virtuale	16	
Contributo regionale di Diritto allo Studio – quota fissa	189	
Totale	1300	500

per vincitori di concorso PNRR (30 cfu o percorso 60 abbreviato a 36)

	PRIMA RATA	SECONDA RATA
Tassa di iscrizione	1095	500
Imposta di bollo virtuale	16	
Contributo regionale di Diritto allo Studio – quota fissa	189	
Totale	1300	500

6. L'importo sarà addebitato nella pagina personale dello studente immatricolato e dovrà essere pagato esclusivamente tramite sistema [PagoPa](#).
7. Il mancato pagamento dei contributi comporta l'impossibilità di sostenere gli esami e di ottenere la certificazione finale.
8. Non sono previsti rimborsi per errate procedure di iscrizione/immatricolazione o di richiesta di riconoscimento per abbreviazione di carriera.
9. Tutti i candidati ammessi al PF 60 CFU e ai percorsi di formazione iniziale docenti dovranno pagare, all'atto dell'immatricolazione, la marca da bollo pari a 16 € (compresa nella contribuzione complessiva).
10. Le studentesse e gli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992 o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerate/i totalmente dal contributo (ad eccezione del bollo di euro 16). Per le/gli studentesse e gli studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65% è prevista la riduzione del 50% del contributo universitario (ad eccezione di bollo e tassa regionale che andranno pagati per intero);

Le/gli interessate/i per ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente, entro i 3 giorni antecedenti la scadenza del termine per l'immatricolazione, devono compilare:

- [Modulo di richiesta esoneri/riduzione dei contributi universitari per studenti con disabilità](#) e caricare in Esse3 il verbale di accertamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992 o dell'invalidità civile, delle condizioni visive o della disabilità uditiva, da cui si evince la percentuale di invalidità riconosciuta;
- copia di un documento di identità in corso di validità

L'eventuale riconoscimento della situazione di disabilità/invalidità, se successivo al termine di scadenza previsto per l'immatricolazione, non dà diritto alle agevolazioni economiche

11. A parziale copertura dell'importo dei contributi ai Percorsi di Formazione Iniziale docenti, è possibile utilizzare la Carta Docente solo per il pagamento della seconda rata di euro 500;
12. E' previsto un costo a carico dei partecipanti alle prove finali dei Percorsi pari a euro **150** entro i termini che saranno indicati nel corrispondente Avviso PagoPa disponibile nella carriera dei corsisti immatricolati;
13. Tale contributo dovrà essere corrisposto secondo le indicazioni che saranno rese note relativamente alla procedura di ammissione alla prova finale;

14. Non sono previste agevolazioni basate sulla condizione economica dello studente legata all'indicatore ISEEU;
15. Quanto versato non è rimborsabile per nessun motivo e in alcun caso.

Articolo 10 - Organizzazione didattica, durata e obblighi di frequenza

1. Il PF 60 CFU e i percorsi di formazione iniziale docenti sono didatticamente organizzati e articolati come delineato nel Dpcm 4 agosto 2023 e relativi allegati;
2. I piani di studio dettagliati saranno pubblicati nelle pagine web dei Percorsi di Formazione Iniziale Insegnanti;
3. Le modalità di frequenza delle attività didattiche sono miste, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
4. Per l'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale docenti è necessaria una percentuale minima di presenza pari al 70 per cento per ogni ambito formativo riferito agli insegnamenti teorici; Le assenze sono, pertanto, consentite nella percentuale massima del 30% di ogni ambito formativo;
5. Solo i candidati che avranno assolto agli obblighi di frequenza saranno ammessi alla prova finale;
6. Non sono consentite assenze per le attività di tirocinio diretto e indiretto;
7. Non sono consentite assenze tali da comportare il superamento dei limiti percentuali sugli obblighi di frequenza per nessuna ragione, nemmeno per comprovati motivi di salute;
8. Non sono consentite modalità alternative di frequenza rispetto a quelle previste e calendarizzate. Saranno valutate dalla Direzione del Centro e dagli Uffici competenti deroghe rispetto alle modalità di frequenza solo per documentate condizioni permanenti di disabilità della/del corsista, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sui percorsi di formazione iniziale docenti;
9. Non è garantita la riattivazione dei Percorsi per ciascuna classe di concorso nel successivo anno accademico in quanto subordinata al contingente di posti autorizzati dal Ministero e a ragioni di sostenibilità economica;
10. Le lezioni avranno inizio indicativamente nel mese di **marzo**;
Il calendario didattico con sedi e orari della attività formative sarà pubblicato nelle pagine web dei percorsi: [percorsi di formazione iniziale docenti](#)

Articolo 11 – Tirocinio diretto e indiretto

1. Lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai Centri con le istituzioni scolastiche sulla base di un elenco telematico predisposto e aggiornato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
2. Sono previsti tutor tirocinanti per compiti di orientamento e gestione degli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e per le attività e pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
3. Sono previsti tutor coordinatori responsabili:
 - dell'assegnazione dei corsisti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole
 - del progetto di tirocinio dei singoli corsisti
 - della formazione del gruppo studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti durante le attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio
 - della gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti
 - della gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie
 - della supervisione e valutazione delle attività di tirocinio diretto e indiretto
 - della supervisione sulla relazione finale delle attività svolte nei gruppi-classe
4. Le attività di Tirocinio diretto si svolgeranno nei giorni e secondo l'orario stabilito dalle strutture ospitanti;

5. Le attività di tirocinio diretto e indiretto sono organizzate secondo i contenuti di specifici documenti che saranno oggetto di successivi provvedimenti di notifica;
6. Le procedure di attivazione dei tirocini diretti saranno comunicate ai corsisti immatricolati secondo successivi provvedimenti di notifica.

Articolo 12 – Prova finale

1. Il PF 60 cfu si conclude con una prova finale le cui modalità di svolgimento sono definite dall'art. 9 del DPCM 4 agosto 2023;
2. L'accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è subordinata alla garanzia da parte dei candidati di una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni ambito, al pagamento dei costi previsti dal comma 6 art. 7 e alla definitiva maturazione dei requisiti previsti per i candidati che accedono con i titoli indicati nel comma 1 (punti 2, 3 e 4) dell'articolo 2 del presente bando;
3. Con successiva notifica, agli "studenti magistrali" vincitori e immatricolati sarà comunicato il termine ultimo entro cui conseguire il titolo al fine di essere ammessi alla prova finale dei percorsi;
4. Il mancato conseguimento della laurea magistrale e/o di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla classe di insegnamento secondo la normativa vigente da parte di coloro che accedono in qualità di "studenti con almeno 180 cfu verbalizzati", comporterà la non ammissione alla prova finale del Percorso 60 cfu e la perdita dei contributi sino a quel momento versati;
5. Il mancato completamento del percorso entro le date previste per le prove finali comporterà la decadenza della carriera del corsista;
6. La prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali previste dal "*Profilo conclusivo del docente abilitato*";
7. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche;
8. la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di almeno quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso;
9. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, la lezione simulata ha una durata massima di 45 minuti e sarà su tema proposto dalla commissione valutatrice con un anticipo di 48 ore. La lezione simulata è progettata anche mediante tecnologie multimediali, sviluppata con didattica innovativa, accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso;
10. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, qualora necessario, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi inviando una mail a inclusione@ateneo.univr.it, almeno **20 giorni prima** della data fissata per la prova, allegando l'apposito [modulo](#) di richiesta;
11. La commissione giudicatrice della prova finale è costituita secondo i criteri indicati nell'art. 9 comma 5 del DPCM 4 agosto 2023;
12. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta e a 7/10 nella lezione simulata;



13. Incorrono nella decadenza coloro che superano la percentuale di assenza prevista, coloro che non completano il Percorso entro l'ultimo appello disponibile della prova finale e coloro che, iscritti in qualità di studenti, non conseguano il titolo di laurea (comprensivo degli eventuali crediti aggiuntivi necessari per la coerenza con la Classe di concorso) entro la scadenza della presentazione della domanda all'esame finale.
In tali casi non è previsto il rimborso di quanto versato.
14. Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso;
15. In ottemperanza alle disposizioni di legge, sarà rilasciato un modello di autodichiarazione di conseguimento titolo al termine definitivo del percorso.

Articolo 13 - Rinuncia agli studi, trasferimenti e incompatibilità

1. È sempre possibile ritirarsi dal percorso presentando istanza di rinuncia agli studi;
Non è previsto il rimborso di quanto pagato e non è garantito il riconoscimento per future abbreviazioni di carriera delle attività formative superate;
2. Non sono previsti trasferimenti da e verso altri Atenei;
3. Circa le incompatibilità resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del DM 930 del 2022 per il quale "Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio".
4. Le studentesse in stato di gravidanza non potranno frequentare le attività di tirocinio diretto presso l'istituto scolastico ospitante per tutta la durata dell'astensione obbligatoria. Per questa ragione, le studentesse che si trovassero in questo status non potranno concludere il percorso e dovranno richiederne la sospensione. La sospensione non consente il rimborso delle tasse versate, ma prevede la possibilità di riprendere il percorso l'anno successivo;
5. Per i motivi sopra indicati la studentessa nella predetta condizione all'inizio o durante lo svolgimento delle attività di tirocinio dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Formazione Insegnanti a mezzo e-mail;

Articolo 14 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è nominato responsabile del procedimento Matteo Jacobellis del TaLC. – Teaching and Learning Center.

Articolo 15 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.



Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede in Via dell'Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it , e-mail: rettrice@ateneo.univr.it .

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo: dpo@ateneo.univr.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 16 – Informazioni

1. Per informazioni rivolgersi a Centro Teaching and Learning center - Servizio Formazione Insegnanti, Via dell'Artigliere, 8 – 37129 Verona - Tel. +39 045 802 8576 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì , e-mail: formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it

Articolo 17 – Norme finali

1. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note mediante pubblicazione alla pagina dedicata al [PF 60CFU](#).
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento le dichiarazioni rese e richiedere integrazioni della documentazione presentata, nonché di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso decade automaticamente dall'eventuale immatricolazione e si provvederà al recupero dei benefici concessi. Non si procederà ad alcun tipo di rimborso.
4. L'Ateneo non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi ad essa non imputabili.
5. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
6. L'Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'attività formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

LA RETTRICE
Prof.ssa Chiara Leardini